


44061/2011



CONTRATTO DI FINANZIAMENTO

N. 0FC1046159763

Con la presente scrittura privata, redatta in 3 originali ad unico effetto di legge, tra:

a) quale parte finanziatrice: la Banca **INTESA SANPAOLO S.p.A.** - in seguito denominata "Banca" - Società **capogruppo** del Gruppo Bancario **INTESA SANPAOLO** iscritto all'Albo Gruppi Bancari, con sede legale in Torino, Piazza San Carlo, 156 e sede secondaria in Milano, Via Monte di Pietà, 8, codice fiscale n. **00799960158** Rappresentante del Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" Partita IVA **11991500015 (IT11991500015)**, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, capitale sociale (interamente versato) di **Euro 9.085.663.010,32**, società iscritta nel Registro delle Imprese - Ufficio di Torino al n. **00799960158** ed all'Albo Banche al n. **5361**, in persona di Pariani Paolo Emilio nato a Busto Arsizio il 21/01/1962 nella qualità di quadro direttivo domiciliato per la carica in Ivrea - piazza Balla 7 a quanto infra facoltizzato dal vigente Statuto Sociale

b) quale parte finanziata:

PROGIND SRL con sede in **AZEGLIO (TO), STRADA TOMBOLETO 1** capitale sociale (interamente versato) di Euro 99.000,00, numero 07357500011 di codice fiscale e di iscrizione nel Registro delle Imprese - Ufficio di Torino, partita I.V.A. n. 07357500011, in persona di Gallo Aldo, nato il 21/03/1942, a Tronzano Vercellese, in qualità di legale rappresentante e di Presidente del CDA della Società, domiciliato per la carica presso la sede sociale, a quanto infra facoltizzato con atto del 08/10/2008 in seguito denominata "Parte finanziata" si stipula il presente contratto di Finanziamento.

Alla presente viene premesso, quale parte integrante della stessa, il seguente "Documento di Sintesi".

DOCUMENTO DI SINTESI

N. 1/2020 - IN DATA 03/07/2020

CONDIZIONI ECONOMICHE

Durata: **18 mesi**, a decorrere dalla data di erogazione del finanziamento.

-Tasso d'interesse: fisso, pari al **1,75 %** nominale annuo.

-Periodicità rate: **mensile**

-Pagamento degli interessi: a decorrere dal giorno successivo alla data di erogazione.

Allo 11/11
Paolo Emilio Pariani

- Periodo di preammortamento : 6 rate **mensili**
- Ammortamento: in n. **12** rate (comprehensive di interessi e capitale) come da piano di ammortamento in allegato alla lettera "A".
- Interessi di mora : tasso nominale annuo pari al tasso contrattuale, attualmente pari al **1,75** (unovirgolasettantacinque) annuo maggiorato di **2,00** punti percentuali.
- Compenso di estinzione anticipata nessun compenso.
- Tasso annuo effettivo globale (TAEG): alla data odierna **1,79 %** annuo.

-Spese :

A) istruttoria: euro **0,00**;

B) per eventuali volture: euro **51,00**;

spese per invio di comunicazioni previste per legge : euro **0,70** per ogni invio; .

spese per invio di comunicazioni previste per legge con modalità on line: euro **0,00** per ogni invio;

spese per incasso e avviso di scadenza rata o quietanza di pagamento: euro **4,00** per ogni invio; rilascio certificato di sussistenza credito: euro **51,00** .

Non sono dovute in ogni caso spese per le comunicazioni esenti ai sensi di legge (attualmente art. 127 bis, comma 1 del TUB e art. 8 bis legge n. 40/2007).

1. Importo , finalità

La Banca concede alla Parte Finanziata un finanziamento di euro **250.000,00** (euro **DUECENTOCINQUANTAMILA**) (di seguito "Finanziamento"). Il Finanziamento è finalizzato a esigenze di liquidità per emergenza coronavirus.

A valere sul presente mutuo è stata rilasciata in data 26/06/2020 (ai sensi del decreto-legge n. 23/2020, art. 13, comma 1) garanzia di Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale S.p.A., sul Fondo di Garanzia per le Piccole Medie Imprese, costituito ai sensi della legge n. 662/1996, successive modifiche e integrazioni e relative norme attuative.

2. Erogazione

L'erogazione sarà effettuata in unica soluzione mediante accredito dell'importo finanziato sul c/c n. 00335/1000/463769 , intestato alla Parte Finanziata ed in essere presso la **FILIALE di IVREA** della Banca , al netto dell'importo corrispondente alle spese di cui all'art. 9.

All'atto dell'erogazione, la Parte Finanziata rilascia pertanto ampia e liberatoria quietanza dell'importo erogato mediante sottoscrizione del conteggio di erogazione.

3. Durata e modalità di rimborso

La durata del finanziamento è stabilita in **18** mesi, a decorrere dalla data di erogazione.

L'ammortamento del mutuo avverrà in n. **18** rate **mensili** posticipate di cui le prime **6** costituite di soli interessi , al tasso indicato nel successivo art. 4 . Esse vengono calcolate e definite come da piano di ammortamento che si allega sotto la lettera "A" .

Gli interessi decorrono dal giorno successivo alla data di erogazione

Manfredi
Roberto
Forio

La Parte Finanziata autorizza l'addebito degli importi delle singole rate sul c/c di cui all'art. 2 che si obbliga a tenere acceso per tutta la durata del Finanziamento e su cui si impegna a costituire tempestivamente la provvista necessaria al pagamento delle rate.

4. Tasso di interesse Il tasso degli interessi viene pattuito per tutta la durata del mutuo nel **0,145833 % mensile** pari al tasso nominale annuo del **1,75 %**.

Il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) del presente mutuo, calcolato in data odierna, è pari al **1,79 % annuo**.

Gli interessi di cui al presente articolo saranno calcolati in base all'effettivo numero dei giorni trascorsi con divisore fisso 36.500 su base annua.

Il tasso degli interessi del presente finanziamento è calcolato tenendo conto dell'avvenuta ammissione alla garanzia ai sensi della legge n. 662/1996 citata all'art. 1.

5. Interessi di mora

Ogni somma dovuta per qualsiasi titolo in dipendenza del presente contratto e non pagata produrrà, dal giorno della scadenza e senza bisogno di costituzione in mora, interessi moratori a carico della Parte Finanziata ed a favore della Banca.

Su detti interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.

Gli interessi di mora saranno calcolati al tasso nominale annuo pari al tasso contrattuale di cui al precedente art. 4, attualmente pari al **1,75 (unovirgolasettantacinque)** annuo maggiorato di **2,00** punti percentuali.

Gli interessi di mora saranno calcolati in base all'effettivo numero dei giorni trascorsi e con divisore fisso 36.500 su base annua.

6. Rimborso anticipato

Il rimborso anticipato del Finanziamento è consentito alle seguenti condizioni:

- a) che il rimborso anticipato riguardi l'intero Finanziamento
- b) che la Parte Finanziata adempia ogni obbligo contrattuale su di essa gravante al momento dell'estinzione anticipata;
- c) che il rimborso anticipato non avvenga in concomitanza con la scadenza di una rata.

Nell'ipotesi di estinzione anticipata totale del Finanziamento, non sarà dovuto alla Banca alcun compenso.

7) Risoluzione del finanziamento

La Banca - ferma la facoltà di dichiarare la Parte Finanziata decaduta dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186 C. C. - si riserva il diritto di dichiarare risolto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 C. C., con conseguente obbligo di rimborso anticipato del finanziamento, oltre che nei casi previsti dalla legge anche al verificarsi di uno qualsiasi dei seguenti casi:

- a. quando si verifichi il mancato pagamento, anche solamente parziale, di qualsiasi importo dovuto, nei termini e con le modalità concordate ;
- b. quando la Parte Finanziata o l'eventuale parte garante siano state dichiarate fallite o siano comunque sottoposte a procedure concorsuali; quando sia stata promossa esecuzione immobiliare o comunque contro la Parte Finanziata o i suoi garanti vengano esperite azioni esecutive di qualsiasi natura e tipo; quando il patrimonio della Parte Finanziata o dei suoi garanti venga aggredito da terzi con atti idonei ad intaccarne la consistenza;
- c. quando il patrimonio, dichiarato ai fini della concessione del mutuo, diminuisca in forza di atti dispositivi compiuti dalla parte mutuataria o dall'eventuale parte garante, o dai loro aventi causa, intendendosi espressamente rientrante fra gli atti dispositivi la costituzione di uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli art. 2447 bis e seguenti del cod. civ. ed equiparata la

Alb. Pello
Renzo Paolo Sullio

stipulazione di uno o più finanziamenti destinati ad uno specifico affare, accompagnata con identificazione dei beni strumentali necessari alla realizzazione dell'operazione, ai sensi dell'art. 2447 decies cod. civ. Verificandosi uno qualsiasi degli eventi previsti nel presente alinea, la Banca si riserva la facoltà (in alternativa a quella di risoluzione) di mantenere in essere il contratto qualora, nei termini da essa Banca indicati, si addivenga alla formalizzazione con la Parte Finanziata di un accordo (eventualmente comportante anche il rilascio di garanzie) che, a giudizio di essa Banca, ripristini le condizioni di affidabilità della medesima Parte Finanziata esistenti al momento della concessione del finanziamento;

d. quando si accerti l'esistenza di cambiamento o evento di carattere tecnico, amministrativo, giuridico o contenzioso, ancorché notorio e/o comunicato dalla Parte Finanziata alla Banca, che possa modificare sostanzialmente in senso negativo la situazione patrimoniale, economica o finanziaria o possa comunque pregiudicare la capacità operativa della Parte Finanziata. La decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto verranno comunicate per lettera raccomandata a.r. e avranno effetto nel momento in cui la Parte Finanziata avrà ricevuto la relativa comunicazione, ovvero questa venga restituita al mittente per compiuta giacenza. Verificandosi una qualsiasi delle ipotesi di decadenza dal beneficio del termine o risoluzione del contratto la Parte Finanziata dovrà rimborsare tutto quanto dovuto alla Banca in dipendenza del presente contratto entro i termini indicati nella richiesta della Banca.

7bis) Obblighi derivanti dalla garanzia prestata dal Fondo di Garanzia per le PMI (Legge 662/1996, art.2 comma 100, lett.A):

A fronte dell'ammissione alla garanzia prestata dal Fondo di Garanzia al presente mutuo e in considerazione della natura agevolata della garanzia stessa, la Parte Finanziata si obbliga a:

- a) non mutare la finalità dell'investimento;
- b) applicare - ai sensi della legge n. 300/1970, art.36- nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona;
- c) operare nel pieno rispetto delle vigenti norme edilizie, urbanistiche e di salvaguardia ambientale;
- d) consentire ispezioni e controlli da parte degli Enti preposti e fornire i dati e le informazioni richieste dagli stessi;
- e) in generale, ad ottemperare agli impegni assunti in sede di richiesta dell'intervento del Fondo di Garanzia le cui disposizioni dichiara di ben conoscere.

In particolare, la Parte Finanziata prende atto che, anche in caso di attività di controllo da parte del Fondo di Garanzia, gli investimenti dovranno essere puntualmente documentati (con fatture o altra documentazione equipollente) e che il mancato rispetto di tale obbligo potrà comportare la revoca della concessione dell'agevolazione e il pagamento a carico della Parte Finanziata delle sanzioni previste dalla legge.

8. Indilazionabilità degli obblighi della Parte Finanziata

L'obbligo della Parte Finanziata di pagare alle date fissate tutte le somme dovute a titolo di rimborso del capitale, di pagamento degli interessi o ad altro titolo e, più in generale, l'adempimento degli obblighi di cui al presente contratto non potrà essere sospeso o ritardato neanche per il caso di contestazione, pure giudiziale, che fosse sollevata dalla Parte Finanziata, da garanti o da terzi.

9. Spese

Per tutta la durata del finanziamento sono a carico della Parte Finanziata le seguenti spese:

- A) istruttoria: euro 0,00 ;
 - B) per eventuali vulture: euro 51,00 ;
- spese per invio di comunicazioni previste per legge : euro 0,70 per ogni invio; .

Handwritten signature: Paolo Giulio

spese per invio di comunicazioni previste per legge con modalità on line: euro 0,00 per ogni invio;
spese per incasso e avviso di scadenza rata o quietanza di pagamento: euro 4,00 per ogni invio; .
rilascio certificato di sussistenza credito: euro 51,00.

Per avere la rendicontazione on line è necessario aderire ai servizi a distanza della Banca e utilizzare le relative credenziali di accesso; i servizi a distanza sono forniti nell'ambito dei contratti denominati "Servizi via internet, cellulare e telefono per aziende ed enti" oppure "Inbiz".
Per maggiori informazioni sui servizi a distanza consultare il foglio informativo dedicato.

Non sono dovute in ogni caso spese per le comunicazioni esenti ai sensi di legge (attualmente art. 127 bis, comma 1 del TUB e art. 8 bis legge n. 40/2007).

La Banca ha la facoltà di variare, in senso sfavorevole alla Parte Finanziata esclusivamente le spese indicate alla precedente lettera B); tali variazioni saranno applicate rispettando le prescrizioni di cui all'art. 118 del D. Lgs. n. 385/1993 (TUB) e successive modifiche e integrazioni.

In caso di esercizio della suddetta facoltà, è Vostro diritto di recedere dal rapporto oggetto di modifica, senza spese, entro la data prevista per l'applicazione delle modifiche e di ottenere, in sede di liquidazione dello stesso, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

10. Vincolo successorio -accogli

Le obbligazioni tutte assunte dalla Parte Finanziata si intendono costituite con vincolo solidale ed indivisibile anche per eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Stante la specificità della garanzia, le parti convengano che l'accollo del mutuo possa avvenire solamente senza liberazione del debitore originario e previo parere favorevole del Fondo di Garanzia.

11. Prova del credito

Gli estratti conto, le registrazioni ed in genere le risultanze contabili della Banca fanno prova del credito per capitale, interessi e quant'altro dovuto in dipendenza del presente contratto .

12. Legge applicabile e foro competente

Il presente contratto è soggetto alla legge italiana. Per ogni e qualsiasi controversia, giudizio e procedimento che dovesse sorgere in dipendenza del presente contratto, sarà competente, il Foro stabilito dal Codice di Procedura Civile (artt.18 e sgg.).

13. Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

La Parte finanziata può presentare un reclamo alla Banca con le modalità indicate nel Foglio informativo, disponibile nelle Filiali e sul sito Internet della Banca.

Se la Parte finanziata non è soddisfatta della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

Ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie che possano sorgere dal presente contratto, la Parte Finanziata e la Banca, nel caso di esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente, possono ricorrere:

- al Conciliatore BancarioFinanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR; il Regolamento del Conciliatore BancarioFinanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o chiesto alla Banca;

Handwritten signature: Paolo Emilio

- oppure a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

14. Imputazione dei pagamenti

Salva diversa determinazione della Banca, qualsiasi versamento effettuato dalla Parte Finanziata o dagli eventuali garanti sarà imputato innanzitutto al rimborso di spese ed oneri, al pagamento di accessori ed interessi e, per il rimanente, in conto capitale.

15. Elezione di domicilio

La Banca elegge domicilio presso la propria sede legale in **Torino, Piazza San Carlo, 156** e quanto alla Parte Finanziata presso la sede dichiarata nel presente atto e, in difetto, presso la Segreteria del Comune della propria sede ai sensi dell'art. 143 c.p.c..

16. Trattamento tributario

E' a carico della Parte Finanziata qualsivoglia onere per imposte, tasse, diritti e ritenute che dovesse essere applicato in relazione al presente contratto ed ai pagamenti da eseguirsi in base allo stesso, restando altresì inteso che la Banca dovrà ricevere importi, al netto di qualsivoglia onere, pari a quelli previsti.

Ogni restrizione o proibizione di legge che impedisse alla Parte Finanziata di accollarsi tali oneri, obbligherà la stessa, ove richiesto per iscritto, a rimborsare l'importo capitale, oltre agli interessi e ad ogni altra somma dovuta in dipendenza dal presente contratto di finanziamento, entro il termine indicato nella relativa comunicazione.

E' a carico della Parte Finanziata l'onere relativo all'imposta di bollo, che è percepita in caso di erogazione per cassa.

17. Informativa sulla surrogazione nei contratti di finanziamento

Nel caso in cui la Parte finanziata, se persona fisica o micro-impresa (come definita dall'art. 1, comma 1, lettera t del D.Lgs n. 11/2010), per rimborsare il presente finanziamento ottenga un nuovo mutuo da un'altra banca o intermediario finanziario, nei casi previsti dall'art. 120 quater del T.U.B., la Parte finanziata stessa non dovrà sostenere alcun costo (quali, a titolo di esempio: commissioni, spese, oneri o penali), neanche indirettamente.

La legge prevede che il nuovo contratto così stipulato mantenga le garanzie reali e personali del precedente.

Letto confermato e sottoscritto in ogni singola pagina, allegati compresi in Ivrea, Piazza Balla 7.

INTESA SANPAOLO S.p.A.
[Signature]
FILIALE IMP. IVREA

PROGIND S.r.l.
Stabilimento Sitt. Tomboletto
10010 AZEGLIO (Torino)
Partita IVA 07357500011
(Parte Finanziata)
REA 0886835


[Handwritten signature: Paolo G. S. M. S. M.]

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. e – per quanto possa occorrere – dell'art. 118 del D. Lgs. n. 385/1993, si dichiara inoltre di approvare specificamente i seguenti articoli:

- 7) Risoluzione del finanziamento.
- 7bis) obblighi derivanti dall'agevolazione
- 8) Indilazionabilità degli obblighi della Parte Finanziata.
- 9) Spese.
- 10) Accolli
- 11) Prova del credito.

La Parte Finanziata approva infine espressamente - ai sensi del Decreto n. 343 del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio del 3/08/2016, emanato in attuazione dell'art. 17-bis della legge n. 49/2016 di conversione del "decreto banche" n. 18/2016, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10/09/2016 e, per quanto possa occorrere, anche ai sensi dell'art. 1341 Cod. Civ. il contenuto del presente articolo. – l'art. 5 (interessi di mora e loro modalità di calcolo).

IVREA, 03/07/2020


ROBERTO AZEGLIO S.r.l.
Stabilimento: Str. Tomboleto
(Parte Finanziata) 10010 AZEGLIO (Torino)
Partita IVA 07357500011
REA 0886835

La Parte finanziata dichiara infine di ricevere un esemplare del presente contratto comprensivo degli allegati composto di n. 8 pagine unite fra loro da una fascetta olografica.

IVREA, 03/07/2020


ROBERTO AZEGLIO S.r.l.
Stabilimento: Str. Tomboleto
(Parte Finanziata) 10010 AZEGLIO (Torino)
Partita IVA 07357500011
REA 0886835



HHOGS / 8031

ALLEGATO "A"

FILIALE FIL.IMP. IVREA

DOMANDA N. 0343045879664 FINANZIAMENTO N. OFC1046159763

INTESTAZIONE :PROGIND SRL

CAPITALE MUTUATO :EURO 250.000,00

NUMERO RATE :18

TASSO ANNUO NOMINALE : 1,7500000

SCADENZA	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	IMPORTO RATA	DEBITO RESIDUO
03/08/2020	0,00	371,58	371,58	250.000,00
03/09/2020	0,00	371,58	371,58	250.000,00
03/10/2020	0,00	359,59	359,59	250.000,00
03/11/2020	0,00	371,58	371,58	250.000,00
03/12/2020	0,00	359,59	359,59	250.000,00
03/01/2021	0,00	371,58	371,58	250.000,00
03/02/2021	20.666,76	371,58	21.038,34	229.333,24
03/03/2021	20.696,90	307,87	21.004,77	208.636,34
03/04/2021	20.727,08	310,10	21.037,18	187.909,26
03/05/2021	20.757,31	270,28	21.027,59	167.151,95
03/06/2021	20.787,58	248,44	21.036,02	146.364,37
03/07/2021	20.817,90	210,52	21.028,42	125.546,47
03/08/2021	20.848,25	186,60	21.034,85	104.698,22
03/09/2021	20.878,66	155,61	21.034,27	83.819,56
03/10/2021	20.909,11	120,56	21.029,67	62.910,45
03/11/2021	20.939,60	93,50	21.033,10	41.970,85
03/12/2021	20.970,14	60,37	21.030,51	21.000,71
03/01/2022	21.000,71	31,21	21.031,92	0,00

Fazio Paolo Zullo
Mk LK



24068/2011

CONTRATTO DI FINANZIAMENTO

N. 01C1010750669

Con la presente scrittura privata, redatta in 3 originali ad unico effetto di legge, tra:

a) quale parte finanziatrice: la Banca **INTESA SANPAOLO S.p.A.** - in seguito denominata "Banca" - Società **capogruppo** del Gruppo Bancario **INTESA SANPAOLO** iscritto all'Albo Gruppi Bancari, con sede legale in Torino, Piazza San Carlo, 156 e sede secondaria in Milano, Via Monte di Pietà, 8, codice fiscale n. **00799960158** Rappresentante del Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" Partita IVA **11991500015 (IT11991500015)**, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, capitale sociale (interamente versato) di **Euro 10.084.445.147,92**, società iscritta nel Registro delle Imprese - Ufficio di **Torino** al n. **00799960158** ed all'Albo Banche al n. **5361**, in persona di **Pariani Paolo Emilio** nato a **Busto Arsizio** il **21/01/1962** nella qualità di quadro direttivo della banca domiciliato per la carica in **Ivrea Piazza Balla 7**,

b) quale parte finanziata:

PROGIND SRL con sede in **AZEGLIO (TO), STRADA TOMBOLETO 1** capitale sociale (interamente versato) di Euro 99.000, numero 07357500011 di codice fiscale e di iscrizione nel Registro delle Imprese - Ufficio di Torino, in persona di **Gallo Aldo** nato il **21/03/1942** a **Tronzano Vercellese**, in qualità di legale rappresentante e di Presidente del consiglio di amministrazione della Società, domiciliato per la carica presso la sede sociale, a quanto infra facoltizzato con il vigente statuto sociale in seguito denominata "Parte finanziata" si stipula il presente contratto di Finanziamento.

Alla presente viene premesso, quale parte integrante della stessa, il seguente "Documento di Sintesi".

DOCUMENTO DI SINTESI

N.01/2020 - IN DATA 04/11/2020

CONDIZIONI ECONOMICHE

-Durata: **72 mesi**, a decorrere dalla data di erogazione del finanziamento comprensivo di un periodo di preammortamento

-Tasso d'interesse: variabile, determinato in misura nominale annua dalla somma di :

1) una quota fissa pari al **1,90 %** denominata spread;

Ad. 100

Progind srl

2) una quota variabile pari al tasso EURIBOR a un mese , base 360, (attualmente pari al -0,55 % annuo). Il tasso del mutuo è attualmente pari al 1,35 % nominale annuo.

Qualora la somma algebrica tra il valore del parametro euribor e dello spread determini un risultato di segno negativo, il tasso è comunque fissato a zero, essendo in ogni caso la Parte Finanziata tenuta a restituire l'importo capitale erogato.

-Periodicità rate: **mensile** . -Periodo di preammortamento: **12 rate mensili**.

-Pagamento degli interessi: a decorrere dalla data di erogazione.

-Ammortamento: dalla fine del periodo di preammortamento, il capitale sarà restituito come da piano allegato

-Interessi di mora: tasso nominale annuo pari al tasso contrattuale, attualmente pari al 1,35 (unovirgolatrentacinque) annuo maggiorato di 2,00 punti percentuali.

-Compenso di estinzione anticipata : 0,5 % sul capitale anticipatamente restituito.

-Tasso annuo effettivo globale (TAEG): alla data odierna 1,84 % annuo.

-Spese :

A) istruttoria: euro 3.250,00;

B) per eventuali vulture: euro 51,00;

spese per invio di comunicazioni previste per legge : euro 0,70 per ogni invio; .

spese per invio di comunicazioni previste per legge con modalità on line: euro 0,00 per ogni invio;

spese per incasso e avviso di scadenza rata o quietanza di pagamento: euro 4,00 per ogni invio; rilascio certificato di sussistenza credito: euro 51,00 .

per riesame pratica richiesta dal mutuatario: 0,50 % sull'importo del capitale residuo al momento della richiesta, col minimo di euro 100,00 (con eccezione dei casi esenti da spese ai sensi dell'art. 120 quater TUB). Non sono dovute in ogni caso spese per le comunicazioni esenti ai sensi di legge (attualmente art. 127 bis, comma 1 del TUB e art. 8 bis legge n. 40/2007).

1. Importo, finalità

La Banca concede alla Parte Finanziata un finanziamento di euro 650.000,00 (euro SEICENTOCINQUANTAMILA) (di seguito "Finanziamento")

Il Finanziamento è finalizzato a rifinanziamento di debito a Mlt e consolidamento esposizione a Bt in essere presso Intesa Sanpaolo

A valere sul presente mutuo è stata rilasciata in data 27/10/2020 (ai sensi del decreto-legge n. 23/2020 e legge di conversione n.40/20, art. 13, comma 1) garanzia di Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale S.p.A. , sul Fondo di Garanzia per le Piccole Medie Imprese, costituito ai sensi della legge n. 662/1996, successive modifiche e integrazioni e relative norme attuative.

2. Erogazione

L'erogazione sarà effettuata in unica soluzione mediante accredito dell'importo finanziato sul c/c n. 335/1000/463769 , intestato alla Parte Finanziata ed in essere presso la **FILIALE di IVREA** della Banca , al netto dell'importo corrispondente alle spese di cui all'art. 10.

All'atto dell'erogazione, la Parte Finanziata rilascia pertanto ampia e liberatoria quietanza dell'importo erogato mediante sottoscrizione del conteggio di erogazione.

Adh. F.lli

Intesa Sanpaolo

3. Durata e modalità di rimborso

La durata del finanziamento è stabilita in **72 mesi** a decorrere dalla data di erogazione. Tale durata è comprensiva di un periodo di preammortamento.

Il pagamento degli interessi, al tasso variabile di cui all'art. 4, avverrà in **72 rate mensili** posticipate, la prima delle quali scadrà il **04/12/2020** e l'ultima il **04/11/2026** con l'avvertenza che le prime **12** rate saranno di soli interessi. Gli interessi decorrono dalla data di erogazione.

Il capitale sarà restituito in n. **60 rate mensili**. La prima rata di capitale scadrà il **04/12/2021**, le successive con le stesse scadenze delle rate di interessi e l'ultima il **04/11/2026**.

Il tutto come da piano d'ammortamento che si allega al presente atto sotto la lettera "A".

La Parte Finanziata autorizza l'addebito degli importi delle singole rate sul c/c di cui all'art. 2 che si obbliga a tenere acceso per tutta la durata del Finanziamento e su cui si impegna a costituire tempestivamente la provvista necessaria al pagamento delle rate, così come previsto all'art. 7 lettera d).

4. Tasso di interesse

Il tasso percentuale degli interessi è determinato per ciascun mese in misura pari **un dodicesimo** della somma dei seguenti addendi:

I. -una quota fissa nominale annua pari a **1,90** punti percentuali denominata spread;

II. -una quota variabile annua pari al tasso di interesse a un mese (base 360) - denominato EURIBOR - (Euro Interbank Offered Rate) - indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse - rilevato dall'amministratore dell'indice, European Money Markets Institute (EMMI) (o altro soggetto che dovesse sostituirlo in futuro), pubblicato il penultimo giorno lavorativo bancario del mese antecedente la data di decorrenza di ciascuna rata (attualmente pari al **-0,55 %** annuo) alla pagina "EURIBOR01" del circuito telematico Reuters (o in futuro qualsiasi pagina o servizio che dovesse sostituirla), nonché pubblicato di norma sul quotidiano "Il Sole 24 ORE" il giorno successivo.

Per una descrizione dell'Euribor o altre informazioni in merito al medesimo indice di riferimento, si prega di fare riferimento al sito internet di EMMI.

Nel caso di modifica della formula e/o metodologia (matematica o di altro tipo) utilizzata per la rilevazione dell'Euribor secondo le modalità in essere alla data di conclusione del contratto, verrà utilizzato l'Euribor secondo la formula e/o metodologia tempo per tempo vigente, così come definita nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/1011 dell'8 giugno 2016.

Se per qualsiasi motivo la EMMI non rilevasse detto tasso nel giorno previsto, sarà utilizzato l'ultimo valore conosciuto dell'Euribor. In caso di mancanza di rilevazione definitiva dell'Euribor, l'indice sostitutivo sarà l'indice (comprensivo di un eventuale differenziale o aggiustamento) che verrà formalmente raccomandato (i) dal gruppo di lavoro del settore privato per i tassi sui prestiti privi di rischio in Euro costituito dalla Banca Centrale Europea ("BCE"), dalla Financial Services and Markets Authority (FSMA), dalla European Securities and Markets Authority (ESMA) e dalla Commissione Europea, oppure (ii) da EMMI, quale amministratore di EURIBOR, oppure (iii) dall'Autorità competente ai sensi del Regolamento Europeo 2016/1011 ("BMR") per la vigilanza su EMMI, quale amministratore dell'indice, oppure (iv) dalle autorità nazionali competenti designate ai sensi del BMR, oppure (v) dalla BCE.

Il tasso del finanziamento è attualmente pari al **1,35 %** (unovirgolatrentacinque) nominale annuo.

Il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) del presente mutuo, calcolato in data odierna, è pari al **1,84 %** annuo.

Qualora la somma algebrica tra il valore del parametro euribor e dello spread determini un

Handwritten signature

Handwritten signature

risultato di segno negativo, il tasso è comunque fissato a zero, essendo in ogni caso la Parte Finanziata tenuta a restituire l'importo capitale erogato.

Gli interessi di cui al presente articolo saranno calcolati in base all'effettivo numero dei giorni trascorsi e con divisore fisso 36.000 su base annua.

5. Interessi di mora

Ogni somma dovuta per qualsiasi titolo in dipendenza del presente contratto e non pagata produrrà, dal giorno della scadenza e senza bisogno di costituzione in mora, interessi moratori a carico della Parte Finanziata ed a favore della Banca. Su detti interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.

Gli interessi di mora saranno calcolati al tasso nominale annuo pari al tasso contrattuale di cui al precedente art. 4, attualmente pari al 1,35 (unovirgolatrentacinque) annuo maggiorato di 2,00 punti percentuali.

Gli interessi di mora saranno calcolati in base all'effettivo numero dei giorni trascorsi e con divisore fisso 36.500 su base annua.

6. Rimborso anticipato

Il rimborso anticipato del finanziamento è consentito, in tutto o in parte, alle seguenti condizioni:

a) -che la Parte Finanziata adempia ogni obbligo contrattuale su di essa gravante al momento dell'estinzione anticipata;

b) -che il rimborso anticipato non avvenga in concomitanza con la scadenza di una rata. In caso di rimborso anticipato solo parziale, il relativo importo sarà imputato a riduzione proporzionale delle rate di successiva scadenza, ferma pertanto la durata originaria del Finanziamento.

Nell'ipotesi di estinzione anticipata totale o parziale del finanziamento o di decadenza dal beneficio del termine, risoluzione del contratto, recesso, spetterà alla Banca unicamente un compenso percentuale sul capitale anticipatamente restituito nella misura del 0,5%; nessun altro onere sarà addebitato alla Parte Finanziata a detto titolo.

7. Obblighi vari della Parte finanziata

La Parte finanziata si obbliga, a decorrere dall'accettazione della presente e fino alla definitiva estinzione di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, a:

a)- inviare alla Banca i bilanci annuali corredati dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione (e, ove esistente, del Collegio Sindacale) entro trenta giorni dalla relativa approvazione da parte dell'Assemblea, nonché l'ordine del giorno delle Assemblee ordinarie e di eventuali Assemblee straordinarie non appena convocate, con obbligo di inviare altresì il relativo verbale entro trenta giorni dall'Assemblea;

b) - fornire immediatamente alla Banca, in caso di richiesta di quest'ultima, le dichiarazioni, la documentazione ed ogni altra notizia o dato sulle proprie condizioni patrimoniali, economiche e finanziarie in conformità a quanto previsto dalle istruzioni impartite dall'Organo di Vigilanza delle Banche;

c) - comunicare immediatamente alla Banca ogni cambiamento o evento di carattere tecnico, amministrativo, giuridico o contenzioso, ancorché notorio, che possa modificare sostanzialmente in senso negativo la situazione patrimoniale, economica o finanziaria o possa comunque pregiudicare la capacità operativa; tra tali eventi si citano, in via esemplificativa e non esaustiva: l'instaurarsi di azioni esecutive, il verificarsi di circostanze che possano dar luogo al recesso di uno o più soci, il ricevimento della comunicazione di recesso da parte di uno o più soci, la deliberazione di

- destinazione di uno o più patrimoni ad uno o più specifici affari a norma dell'art. 2447 bis c.c.;
- d) - mantenere acceso il conto corrente di cui all'art. 2 e costituirvi tempestivamente la provvista necessaria al pagamento delle rate ;
- e) - non abbandonare, sospendere od eseguire in modo non conforme alle previsioni consegnate alla Banca il programma finanziato ed a non impiegare, in tutto o in parte, le somme ricevute a mutuo per scopi diversi da quelli contrattualmente stabiliti.

La banca e la Parte Finanziata convengono espressamente che gli obblighi di cui al presente articolo sono considerati essenziali, l'inadempimento o l'adempimento solo parziale di anche uno solo degli stessi costituirà, nei limiti previsti dal successivo art.9, causa di risoluzione del contratto o di recesso da esso.

7 Bis. Obblighi derivanti dalla garanzia prestata dal Fondo di Garanzia per le PMI (Legge 662/1996, art.2 comma 100, lett.A)

A fronte dell'ammissione alla garanzia prestata dal Fondo di Garanzia al presente mutuo e in considerazione della natura agevolata della garanzia stessa, la Parte Finanziata si obbliga a:

- a) non mutare la finalità dell'investimento;
- b) applicare - ai sensi della legge n. 300/1970, art.36- nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona;
- c) operare nel pieno rispetto delle vigenti norme edilizie, urbanistiche e di salvaguardia ambientale;
- d) consentire ispezioni e controlli da parte degli Enti preposti e fornire i dati e le informazioni richieste dagli stessi;
- e) in generale, ad ottemperare agli impegni assunti in sede di richiesta dell'intervento del Fondo di Garanzia le cui disposizioni dichiara di ben conoscere.

In particolare, la Parte Finanziata prende atto che, anche in caso di attività di controllo da parte del Fondo di Garanzia, gli investimenti dovranno essere puntualmente documentati (con fatture o altra documentazione equipollente) e che il mancato rispetto di tale obbligo potrà comportare la revoca della concessione dell'agevolazione e il pagamento a carico della Parte Finanziata delle sanzioni previste dalla legge.

8. Indilazionabilità degli obblighi della Parte Finanziata

L'obbligo della Parte Finanziata di pagare alle date fissate tutte le somme dovute a titolo di rimborso del capitale, di pagamento degli interessi o ad altro titolo e, più in generale, l'adempimento degli obblighi di cui al presente contratto non potrà essere sospeso o ritardato neanche per il caso di contestazione, pure giudiziale, che fosse sollevata dalla Parte Finanziata, da garanti o da terzi.

9. Decadenza dal beneficio del termine, risoluzione del contratto e recesso

A. Si conviene espressamente che costituirà causa di decadenza della Parte finanziata dal beneficio del termine, senza che occorra pronuncia giudiziale, il verificarsi di una qualsiasi delle ipotesi previste dall'art. 1186 c.c.. Costituirà altresì causa di decadenza della Parte finanziata dal beneficio del termine richiesta di ammissione a procedure concorsuali o a procedure, anche di natura stragiudiziale, aventi effetti analoghi o che comunque comportino il soddisfacimento dei debiti e delle obbligazioni in genere con modalità diverse da quelle normali, ivi inclusa la cessione dei beni ai creditori.

B. Si conviene espressamente che abbia luogo la risoluzione del contratto, a norma dell'art. 1456 c.c., sia in caso di inadempimento dell'obbligo di pagare tutto quanto dovuto alla Banca con le modalità e nei termini previsti dagli artt. 3 e 6, sia in caso di inadempimento di anche uno solo degli obblighi di cui all'art. 7, lettere a), b), c), e), e di cui all'art.7bis, la risoluzione espressa potrà essere dichiarata anche qualora situazioni, dati o conti storici, presentati al fine di ottenere il finanziamento

Alde M

Finis Feels sulw

o nel corso del medesimo, risultino poi non corrispondenti al vero.

C. Si conviene espressamente la facoltà della Banca di recedere dal contratto di finanziamento, a norma dell'art. 1373 c.c., al verificarsi, oltre che di qualunque causa di scioglimento dell'impresa, di uno qualsiasi dei seguenti eventi-riguardanti la Parte Finanziata:

- a) convocazione di assemblea per deliberare la messa in liquidazione;
- b) fusione, scissione, cessione o conferimento di azienda oppure di ramo d'azienda non previamente autorizzate per iscritto dalla Banca;
- c) esistenza di formalità, ancorché comunicate ai sensi dell'art. 7, che, ad insindacabile giudizio della Banca, possano risultare pregiudizievoli per la situazione legale, patrimoniale, economica, finanziaria della Parte Finanziata quali, in via esemplificativa e non esaustiva, emissione di decreti ingiuntivi, provvedimenti di sequestro conservativo sui beni sociali, costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare a norma dell'art. 2447 bis c.c. ecc.;
- d) inadempimento di obbligazioni di natura creditizia, finanziaria, nonché di garanzia, assunte nei confronti di qualsiasi soggetto;
- e) decadenza dal beneficio del termine, risoluzione o recesso per fatto imputabile alla Parte Finanziata rispetto a qualsiasi terzo finanziatore e relativamente a qualsiasi contratto stipulato;
- f) mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 7 lettera d) (mantenimento del conto corrente e della relativa provvista).

La decadenza dal beneficio del termine, la risoluzione del contratto o il recesso della Banca dal contratto stesso verranno comunicate per lettera raccomandata a.r. e avranno effetto nel momento in cui la Parte Finanziata avrà ricevuto la relativa comunicazione, ovvero questa venga restituita al mittente per compiuta giacenza.

Verificandosi una qualunque ipotesi di decadenza dal beneficio del termine, risoluzione, recesso, previste dal presente articolo, la Parte Finanziata dovrà rimborsare tutto quanto dovuto alla Banca in dipendenza del presente contratto ivi compresi gli eventuali interessi di mora nella misura di prevista dal precedente art. 5, entro 10 (dieci) giorni lavorativi bancari dalla ricezione della relativa richiesta della Banca.

10. Spese

Per tutta la durata del finanziamento sono a carico della Parte Finanziata le seguenti spese:

- A) istruttoria: euro 3.250,00;
- B) per eventuali vulture: euro 51,00;
- spese per invio di comunicazioni previste per legge : euro 0,70 per ogni invio;
- spese per invio di comunicazioni previste per legge con modalità on line: euro 0,00 per ogni invio;
- spese per incasso e avviso di scadenza rata o quietanza di pagamento: euro 4,00 per ogni invio; .
- rilascio certificato di sussistenza credito: euro 51,00 ;
- per riesame pratica richiesta dal mutuatario: 0,50 % sull'importo del capitale residuo al momento della richiesta, col minimo di euro 100,00 (con eccezione dei casi esenti da spese ai sensi dell'art. 120 quater TUB).

Non sono dovute in ogni caso spese per le comunicazioni esenti ai sensi di legge (attualmente art. 127 bis, comma 1 del TUB e art. 8 bis legge n. 40/2007).

Per avere la rendicontazione on line è necessario aderire ai servizi a distanza della Banca e utilizzare le relative credenziali di accesso; i servizi a distanza sono forniti nell'ambito dei contratti denominati "Servizi via internet, cellulare e telefono per aziende ed enti" oppure "Inbiz".

Per maggiori informazioni sui servizi a distanza consultare il foglio informativo dedicato.

Adde pille

Finanziaria S.r.l.

La Banca ha la facoltà di variare, in senso sfavorevole alla Parte Finanziata esclusivamente le spese indicate alla precedente lettera B); tali variazioni saranno applicate rispettando le prescrizioni di cui all'art. 118 del D. Lgs. n. 385/1993 (TUB) e successive modifiche e integrazioni. In caso di esercizio della suddetta facoltà, è Vostro diritto di recedere dal rapporto oggetto di modifica, senza spese, entro la data prevista per l'applicazione delle modifiche e di ottenere, in sede di liquidazione dello stesso, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

11. Vincolo successorio -accogli

Le obbligazioni tutte assunte dalla Parte Finanziata si intendono costituite con vincolo solidale ed indivisibile anche per eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Stante la specificità della garanzia, le parti convengono che l'accollo del mutuo possa avvenire solamente senza liberazione del debitore originario e previo parere favorevole del Fondo di Garanzia.

12. Prova del credito

Gli estratti conto, le registrazioni ed in genere le risultanze contabili della Banca fanno prova del credito per capitale, interessi e quant'altro dovuto in dipendenza del presente contratto.

13. Legge applicabile e foro competente

Il presente contratto è soggetto alla legge italiana. Per ogni e qualsiasi controversia, giudizio e procedimento che dovesse sorgere in dipendenza del presente contratto, sarà competente, il Foro stabilito dal Codice di Procedura Civile (artt.18 e sgg.).

14. Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

La Parte finanziata può presentare un reclamo alla Banca con le modalità indicate nel Foglio informativo, disponibile nelle Filiali e sul sito Internet della Banca.

Se la Parte finanziata non è soddisfatta della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

Ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie che possano sorgere dal presente contratto, la Parte Finanziata e la Banca, nel caso di esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente, possono ricorrere:

- al Conciliatore BancarioFinanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR; il Regolamento del Conciliatore BancarioFinanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o chiesto alla Banca;
- oppure a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

15. Imputazione dei pagamenti

Salva diversa determinazione della Banca, qualsiasi versamento effettuato dalla Parte Finanziata o dagli eventuali garanti sarà imputato innanzitutto al rimborso di spese ed oneri, al pagamento di accessori ed interessi e, per il rimanente, in conto capitale.

16. Elezione di domicilio

La Banca elegge domicilio presso la propria sede legale in Torino, Piazza San Carlo, 156 e quanto alla Parte Finanziata presso la sede dichiarata nel presente atto e, in difetto, presso la Segreteria del Comune della propria sede ai sensi dell'art. 143 c.p.c..

Adm. Fille
Pier Paolo Sello

17. Trattamento tributario

E' a carico della Parte Finanziata qualsivoglia onere per imposte, tasse, diritti e ritenute che dovesse essere applicato in relazione al presente contratto ed ai pagamenti da eseguirsi in base allo stesso, restando altresì inteso che la Banca dovrà ricevere importi, al netto di qualsivoglia onere, pari a quelli previsti.

Ogni restrizione o proibizione di legge che impedisse alla Parte Finanziata di accollarsi tali oneri, obbligherà la stessa, ove richiesto per iscritto, a rimborsare l'importo capitale, oltre agli interessi e ad ogni altra somma dovuta in dipendenza dal presente contratto di finanziamento, entro il termine indicato nella relativa comunicazione.

18. Informativa sulla surrogazione nei contratti di finanziamento

Nel caso in cui la Parte finanziata, se persona fisica o micro-impresa (come definita dall'art. 1, comma 1, lettera t del D.Lgs n. 11/2010), per rimborsare il presente finanziamento ottenga un nuovo mutuo da un'altra banca o intermediario finanziario, nei casi previsti dall'art. 120 quater del T.U.B., la Parte finanziata stessa non dovrà sostenere alcun costo (quali, a titolo di esempio: commissioni, spese, oneri o penali), neanche indirettamente.

La legge prevede che il nuovo contratto così stipulato mantenga le garanzie reali e personali del precedente.

Letto confermato e sottoscritto in ogni singola pagina, allegati compresi in Ivrea 04/11/2020.

INTESA SANPAOLO S.p.A.

FILIALE IMPRESE IVREA

PROGIND S.r.l.
Stabilimento: Str. Tomboletto
10010 AZEGLIO (Torino)
Partita IVA 07357500011
REA 0886835

(Parte Finanziata)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. e – per quanto possa occorrere – dell'art. 118 del D. Lgs. n. 385/1993, si dichiara inoltre di approvare specificamente i seguenti articoli:

7) Obblighi vari.

7bis) obblighi derivanti dall'agevolazione

8) Indilazionabilità degli obblighi della Parte Finanziata.

9) Decadenza dal beneficio del termine, risoluzione del contratto, recesso e capitalizzazione degli interessi a seguito della risoluzione per inadempimento.

10) Spese.

11) Accolli

12) Prova del credito.

La Parte Finanziata approva infine espressamente - ai sensi del Decreto n. 343 del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio del 3/08/2016, emanato in attuazione dell'art. 17-bis della legge n. 49/2016 di conversione del "decreto banche" n. 18/2016, e pubblicato sulla Gazzetta

Ufficiale n. 212 del 10/09/2016 e, per quanto possa occorrere, anche ai sensi dell'art. 1341 Cod. Civ. il contenuto del presente articolo – l'art. 5 (interessi di mora e loro modalità di calcolo).

IVREA, 04/11/2020

PROGIND S.r.l.
Stabilimento: Str. Tomboletto
10010 AZEGLIO (Torino)
Partita IVA 07357500011
REA 0886835

La Parte finanziata dichiara infine di ricevere un esemplare del presente contratto comprensivo degli allegati composto di n. 11 pagine unite fra loro da una fascetta olografica.

IVREA, 04/11/2020

PROGIND S.r.l.
Stabilimento: Str. Tomboletto
10010 AZEGLIO (Torino)
Partita IVA 07357500011
REA 0886835

Aut. f. l. c.

Fazio Paolo Silvio

44068/2011

ALLEGATO A

FILIALE FIL.IMP. IVREA

DOMANDA N. 0185010551017 FINANZIAMENTO N. 0IC1010750669
INTESTAZIONE :PROGIND SRL
IMPORTO DEL MUTUO :EURO 650.000,00
NUMERO TOTALE DELLE RATE :72
TASSO QUOTA CAPITALE :1,3500000

N. RATA	SCADENZA	QUOTA CAPITALE	DEB. RES. IN LINEA CAP.
1	04/12/2020	0,00	650.000,00
2	04/01/2021	0,00	650.000,00
3	04/02/2021	0,00	650.000,00
4	04/03/2021	0,00	650.000,00
5	04/04/2021	0,00	650.000,00
6	04/05/2021	0,00	650.000,00
7	04/06/2021	0,00	650.000,00
8	04/07/2021	0,00	650.000,00
9	04/08/2021	0,00	650.000,00
10	04/09/2021	0,00	650.000,00
11	04/10/2021	0,00	650.000,00
12	04/11/2021	0,00	650.000,00
13	04/12/2021	10.477,91	639.522,09
14	04/01/2022	10.489,70	629.032,39
15	04/02/2022	10.501,50	618.530,89
16	04/03/2022	10.513,31	608.017,58
17	04/04/2022	10.525,14	597.492,44
18	04/05/2022	10.536,98	586.955,46
19	04/06/2022	10.548,84	576.406,62
20	04/07/2022	10.560,70	565.845,92
21	04/08/2022	10.572,58	555.273,34
22	04/09/2022	10.584,48	544.688,86
23	04/10/2022	10.596,39	534.092,47
24	04/11/2022	10.608,31	523.484,16
25	04/12/2022	10.620,24	512.863,92
26	04/01/2023	10.632,19	502.231,73
27	04/02/2023	10.644,15	491.587,58
28	04/03/2023	10.656,13	480.931,45
29	04/04/2023	10.668,11	470.263,34
30	04/05/2023	10.680,12	459.583,22
31	04/06/2023	10.692,13	448.891,09
32	04/07/2023	10.704,16	438.186,93
33	04/08/2023	10.716,20	427.470,73
34	04/09/2023	10.728,26	416.742,47
35	04/10/2023	10.740,33	406.002,14
36	04/11/2023	10.752,41	395.249,73
37	04/12/2023	10.764,51	384.485,22
38	04/01/2024	10.776,62	373.708,60
39	04/02/2024	10.788,74	362.919,86
40	04/03/2024	10.800,88	352.118,98
41	04/04/2024	10.813,03	341.305,95
42	04/05/2024	10.825,19	330.480,76
43	04/06/2024	10.837,37	319.643,39
44	04/07/2024	10.849,56	308.793,83
45	04/08/2024	10.861,77	297.932,06
46	04/09/2024	10.873,99	287.058,07

M. P. L.
F. P. L.

47	04/10/2024	10.886,22	276.171,85
48	04/11/2024	10.898,47	265.273,38
49	04/12/2024	10.910,73	254.362,65
50	04/01/2025	10.923,00	243.439,65
51	04/02/2025	10.935,29	232.504,36
52	04/03/2025	10.947,59	221.556,77
53	04/04/2025	10.959,91	210.596,86
54	04/05/2025	10.972,24	199.624,62
55	04/06/2025	10.984,58	188.640,04
56	04/07/2025	10.996,94	177.643,10
57	04/08/2025	11.009,31	166.633,79
58	04/09/2025	11.021,70	155.612,09
59	04/10/2025	11.034,10	144.577,99
60	04/11/2025	11.046,51	133.531,48
61	04/12/2025	11.058,94	122.472,54
62	04/01/2026	11.071,38	111.401,16
63	04/02/2026	11.083,84	100.317,32
64	04/03/2026	11.096,30	89.221,02
65	04/04/2026	11.108,79	78.112,23
66	04/05/2026	11.121,29	66.990,94
67	04/06/2026	11.133,80	55.857,14
68	04/07/2026	11.146,32	44.710,82
69	04/08/2026	11.158,86	33.551,96
70	04/09/2026	11.171,41	22.380,55
71	04/10/2026	11.183,98	11.196,57
72	04/11/2026	11.196,57	0,00

Alb. M.

Recebo de